



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 57 del 21/12/2022

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO VEN 15.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:40** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in forma mista e in modalità pubblica con la trasmissione in diretta streaming sul canale youtube "Cittadella Channel" del Comune di Cittadella, con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Assente	SABATINO LUIGI	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	VALOTTO FEDERICO	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	CHIURATO CESARE	Presente
BALSAMO MARTA	Presente	DIDONE' ALESSIA	Presente VIA MEET
PETTENUZZO ORNELLA	Presente	MENEGHETTI GIULIO	Presente
ERENO TAMARA	Presente	LOLATO PAOLA	Presente
PAVAN LUCA	Presente	FRIGO LAURA	Presente
ZURLO MARCO	Presente	PAROLIN GIOVANNI	Presente
PAN MARCO ALVISE	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Beltrame Marina, Simioni Marco, De Rossi Filippo, Galli Diego.

Assume la Presidenza il Sig. Federico Valotto, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Ereno Tamara, Pan Marco Alvise, Lolato Paola.

Deliberazione n. 57 del 21/12/2022

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO VEN 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica approvato con DCC n. 23 del 22 Giugno 2022 che prevede la possibilità di svolgere le sedute di Consiglio Comunale anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento telematico;

PREMESSO CHE:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede un “sistema integrato di interventi e servizi sociali” assicurato dallo Stato, a favore delle persone e delle famiglie, attraverso la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- lo Stato, attraverso le sue articolazioni, deve prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi della Pubblica Amministrazione, quindi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali, anche in ottemperanza di quanto previsto agli Articoli 117 e 118 della Costituzione;
- nella seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto n. 4 dell'Azienda ULSS 6 “Euganea” del 19 novembre 2020 è stata deliberata la nomina della Federazione dei Comuni del Camposampierese quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_15 (formato dai 28 Comuni dell'Alta Padovana), che subentra in tale ruolo al Comune di Carmignano di Brenta;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, e ss.mm.ii., le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO CHE a seguito:

- del percorso di formazione aperto a tutti i comuni di cui alla D.G.R.V. 865/2020 per il rafforzamento dell'Ambito;
- degli incontri del N.O.A. (Nucleo Operativo di Ambito) è stata elaborata una prima bozza del "Regolamento comunale in materia di servizi sociali";

DATO ATTO CHE:

- la bozza di regolamento è stata presentata ai tecnici e assessori dei 28 comuni componenti dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_15 per formulare le proprie osservazioni in data 06.06.2022;
- le osservazioni raccolte sono state esaminate e la bozza di regolamento è stata aggiornata;
- il testo del regolamento è stato adottato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 21.09.2022;

ACCERTATO CHE il Regolamento proposto si compone di:

Titolo: Descrizione:

- I Principi generali
- II Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
- III Interventi di servizio sociale
- IV Disposizioni finali

VISTO il "Regolamento Comunale in materia di servizi sociali" allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

VERIFICATO CHE il regolamento è stato presentato ed esaminato dalla Commissione Consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare nella seduta del 14/12/2022;

DATO ATTO CHE i Comuni facenti parte dell'Ambito VEN_15 (ex Azienda ULSS 15) Distretto n. 4 dell'Azienda ULSS 6 "Euganea", tra i quali il Comune di CITTADELLA hanno optato per la delega dei servizi sociali e sociosanitari all'ULSS territorialmente competente, tendendo così alla piena integrazione delle politiche sanitarie e sociali e pertanto in questo caso l'adozione di uno stesso regolamento, ha lo scopo di garantire l'omogeneità dell'accesso ai servizi in tutto il territorio dell'A.T.S.;

CONSIDERATO CHE la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento volto a garantire i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

DATTO ATTO altresì che i parametri economici che definiscono i requisiti di accesso, le cause di esclusione, la misura e il limite dell'intervento economico integrativo comunale, saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale;

VISTI:

- la legge 8 Novembre 2000 n. 328 art 6 "Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il DPCM 159/2013 e s.m.i.
- il Dlgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge n. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. e s.m.i;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.vo 267/2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il "Regolamento comunale in materia di servizi sociali Ambito Ven 15" allegato sub A) al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale.
3. di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio;
4. di dare atto che a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti;
5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente, Provvedimenti organi indirizzo-politico" del sito istituzionale del comune ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19.01.2022 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti di competenza consiliare nella seduta del 14 Dicembre 2022;

DATO ATTO che la piattaforma telematica Google Meet garantisce il rispetto delle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

ILLUSTRA l'argomento la responsabile dei Servizi Demografici – Sociali – Statistica, dott.ssa Elisabetta De Pieri;

UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

PRESIDENTE:

Procediamo quindi con il primo punto all'Ordine del Giorno. "Approvazione del Regolamento comunale in materia di Servizi Sociali". Chiamo a relazionare sul punto, la dottoressa De Pieri.

DOTTORESSA DE PIERI

Buonasera a tutti. Brevemente presenterò il nuovo Regolamento in materia di servizi sociali, che è stato elaborato dal NOA. Il NOA è il Nucleo Operativo ad Ambito. Per Ambito intendiamo i 28 Comuni dell'Alta Padovana. L'Ambito è una nuova forma giuridica che la

Regione, ancora nel 2020, ha istituito quale punto possiamo dire focale di riferimento per la governance e il coordinamento delle molteplici misure per contrastare la povertà e per la promozione sociale. Mi preme spendere alcune parole, soprattutto sul processo di costruzione di questo Regolamento. Innanzitutto vorrei dire che per tutti i Comuni dell'Alta Padovana è una conquista essere riusciti, dopo tanti anni, a redigere un Regolamento. Questo perché nasceva comunque anche dall'esigenza di sostituire i vecchi regolamenti. Questo Regolamento, per quanto riguarda il Comune di Cittadella sostituirà quello adottato nel lontano 1991, quindi a seguito proprio della legge 142 e della legge 241. L'obiettivo qual è stato? Quello soprattutto di una regolamentazione che fosse uniforme per tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito visto che – sicuramente lo sapete – una parte delle funzioni sociali, e quindi dei servizi sociali, è delegata. Quindi per i cittadini avere qualcosa di standardizzato è sicuramente utile. Il processo quindi di costruzione è stato un processo partecipativo, dal basso all'alto, ed è stata proprio questa la forza del Regolamento, oltre al fatto che sia stato poi approvato in sede anche di Comitato dei Sindaci. In tutti questi anni ci sono stati diversi tentativi di stilare un regolamento comune (mi ricordo ancora con il dottor Scapin nel 2004/2005) che però non erano andati a buon fine. Questo perché non erano stati coinvolti tutti i soggetti fondamentali di questo processo. In questo caso cos'è successo? Allora innanzitutto il NOA, in quanto Nucleo Operativo d'Ambito, si è riunito anche con degli esperti per redigere una bozza di Regolamento. Questo grazie comunque anche a dei finanziamenti della Regione volti al rafforzamento degli ambiti. Una volta elaborata una prima bozza, il NOA ristretto, che è composto da 5 funzionari (io partecipo in rappresentanza del Comune di Cittadella, poi c'è il Comune di Carmignano, il Comune di Vigonza, il Comune di San Giorgio delle Pertiche e la Federazione del camposampierese, in rappresentanza del Comune di Camposampiero) si è allargato chiedendo la partecipazione anche di funzionari, di responsabili di servizi sociali degli altri Comuni dall'ambito, nonché dalla parte politica. Quindi ci sono state diverse riunioni in cui abbiamo discusso e rielaborato la bozza di Regolamento. A un'ulteriore stesura, frutto appunto del NOA allargato, l'abbiamo inviata a tutti i 28 Comuni dell'Alta Padovana dell'Ambito, chiedendo di presentare eventuali integrazioni, rettifiche o comunque memorie per poterle accogliere o eventualmente discutere. Abbiamo dato circa un mese di tempo per la discussione. Una volta raccolte tutte le diverse osservazioni, rettifiche, integrazioni c'è stata una riunione plenaria con tutti i Comuni e quindi Assessori, Sindaci e i funzionari, durante la quale abbiamo discusso, accolto o non accolto alcune osservazioni motivandole e si è arrivati alla stesura finale del Regolamento. Questo poi è stato approvato, presentato in sede esecutivo dei Sindaci. Dopo l'approvazione c'è stato l'ulteriore passaggio al Comitato dei Sindaci. Per cui posso dire che il processo partecipativo è stato veramente molto ampio. Io credo che sia una grande conquista il fatto di avere lavorato in rete, perché lo chiede la Regione. L'abbiamo visto anche per i diversi contributi negli ultimi anni: viene sempre premiata la costituzione di una rete tra Comuni. Quindi l'ambito ci obbliga a questo ed è fondamentale operare in questa direzione. La rete è una bella metafora, perché al di là della metafora evangelica, è democratica e quindi credo sia un'ottima governance. Dopo questa premessa illustro brevemente il Regolamento.

Il Regolamento si pone come obiettivo fondamentale quello di disciplinare i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate e della componente socio – economica delle prestazioni di natura socio sanitaria. Che cos'è la componente socio economica? Sono fondamentalmente le rette delle case di riposo o di comunità alloggio o altri istituti. Qual è il perimetro giuridico in cui si colloca questo Regolamento? Innanzitutto i LEA, che sono i Livelli Essenziali di Assistenza, così come stabilito dall'art. 117, secondo comma, della Costituzione frutto della riforma del titolo Quinto. La chiave di volta del welfare, introdotto con la riforma del titolo quinto della Costituzione, è stata proprio questa: riuscire, da una parte, a coniugare

la differenziazione e il decentramento amministrativo politico, mantenendo allo stesso tempo il principio di uguaglianza nella tutela effettiva dei diritti sociali. Poi subentra la normativa regionale: tutto ciò che non è stabilito come potestà legislativa dello Stato ricade infatti nella Regione e nella potestà regolamentare. Questo è il perimetro giuridico in cui si colloca il Regolamento. Nella prima parte il Regolamento affronta le diverse tipologie di contributi da erogare ai cittadini residenti nel Comune dell'Alta Padovana. Abbiamo distinto tre tipi di intervento sempre nell'ottica di superare il concetto di assistenzialismo, di contrastare la povertà, l'emarginazione e promuovere l'inclusione attiva. I tre tipi di intervento che abbiamo individuato sono quindi:

- un intervento economico di sostegno rivolto a quei soggetti che si trovano in una situazione di disagio economico/sociale, perché comunque l'obiettivo è sempre quello di rimuovere gli ostacoli che di fatto, come recita la Costituzione, impediscono il pieno sviluppo della persona. L'intervento economico di sostegno può essere un intervento economico puro quando la persona non è comunque in grado, o per malattia o per età, di svolgere un'attività lavorativa o di svolgere un progetto parallelo a tale intervento;
- la seconda misura prevista nel Regolamento è l'intervento di inclusione attiva che più abbraccia questa nuova politica sociale che è quella dell'inclusione e quindi di aiutare il soggetto in una situazione di deficit economico/sociale ad uscire da una situazione di marginalità. L'intervento di inclusione attiva è dunque un intervento che può essere sia economico ma al tempo stesso viene anche richiesto al soggetto beneficiario o ai componenti della famiglia, una prestazione che può essere di volontariato. Infatti un'altra parola chiave è propria quella del PAI, ovvero Progetto Assistenziale Individuale. Vi è sempre una presa in carico da parte dei servizi sociali, dell'intera famiglia;
- il terzo tipo di intervento è invece un intervento di carattere straordinario, volto a dare una risposta a situazioni di emergenza: abbiamo, in particolar modo, pensato a quelle situazioni di emergenza che si sono manifestate in questi ultimi anni legati al disagio abitativo e al pagamento di bollette. Nel caso, ad esempio, del disagio abitativo l'aiuto può consistere sia nel parziale pagamento di un canone di locazione oppure della caparra che viene richiesta. Altri interventi straordinari di carattere economico, possono essere rivolti a coprire le spese di carattere sanitario che non sono coperte dal nostro sistema sanitario. Questo per quanto riguarda la parte relativa all'erogazione dei contributi. La seconda parte del Regolamento invece ha come elemento principale l'integrazione delle rette che per altro in questi ultimi anni è diventata una voce di spesa molto rilevante per i Comuni. Ovviamente il Regolamento si colloca sempre e comunque all'interno di una disponibilità di bilancio del Comune a far fronte a queste spese. Il principio cardine, possiamo dire, è che la persona che richiede una prestazione o un'integrazione di una prestazione di carattere socio/sanitario è comunque tenuta a partecipare con le proprie risorse economiche. Il Comune interviene laddove la persona o la famiglia non ce la fa. Quindi si va sicuramente ad utilizzare l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente come strumento per misurare la capacità economica della persona e della famiglia, ma abbiamo allargato poi anche all'intera capacità economica; se infatti l'ISEE è uno strumento di perequazione sociale, non vi rientrano tuttavia per norma alcune entrate che sono comunque fondamentali, quali per esempio l'indennità di accompagnamento o l'invalidità civile. Pensiamo a una persona anziana che viene ricoverata in un istituto: il non prendere in considerazione l'invalidità civile o la sua indennità di accompagnamento significherebbe privarci di circa 800/ 900 euro, quindi significherebbe chiedere al Comune il pagamento dell'intera retta. Voi sapete che la retta negli istituti è costituita da una parte dalla quota sanitaria (che è a carico della Regione) e una parte invece a cui è chiamato il Comune a rispondere, che è la quota sociale. E le rette sono comunque rette abbastanza elevate, in questi ultimi anni, peraltro sono anche aumentate. Diciamo che quello che è stato regolamentato è comunque la prassi che in tutti questi anni abbiamo sempre seguito con i nostri assistiti per quanto riguarda la

popolazione anziana, cioè la messa a disposizione della loro capacità economica, assicurando sempre a questi soggetti la quota franca, ovvero una piccola quota mensile che viene utilizzata per le spese personali. Abbiamo anche inserito comunque la possibilità di accordi con la famiglia nel caso in cui la stessa abbia particolari capacità economiche, potendo raggiungere degli accordi per l'integrazione della retta nella casa di riposo. Ovviamente parliamo di casi in cui il soggetto anziano non può più restare in ambito familiare perché è solo, perché è privo di una rete oppure per le proprie condizioni di salute. Queste sono le tematiche fondamentali oggetto del Regolamento. I parametri economici sui quali viene calcolata l'entità dei contributi per quanto riguarda la prima parte del Regolamento e la proporzione dell'integrazione della retta da parte del Comune, sono poi oggetto di delibera di Giunta. Come NOA però, quindi come Nucleo Operativo d'Ambito, abbiamo proposto dei parametri economici che sono stati anche questi frutto di una discussione, di simulazioni facendo riferimento alla normativa nazionale, quindi anche alla legge sul reddito di cittadinanza, per esempio per quanto riguarda l'aspetto del patrimonio, che pone dei tetti. Per cui gli elementi economici sono sempre all'interno comunque di una legittimità a livello nazionale. Come dicevo, sono stati anche frutto di simulazioni per vedere le diverse tipologie di famiglie, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell'ISEE. Io ho terminato, se avete delle domande.

PRESIDENTE

Grazie dottoressa. Quindi dichiariamo aperta la discussione, se ci sono interventi. Nessun intervento, quindi procediamo con dichiarazione di voto. Prego Consigliere Sabatino.

CONSIGLIERE SABATINO

Trasformo l'intervento in dichiarazione di voto. Ringrazio la dott.ssa De Pieri per l'abnegazione che porta avanti da tantissimi anni per il Comune. Si tratta di un passo abbastanza importante: è riconosciuto che a livello provinciale, il Comune di Cittadella sia un punto di riferimento su queste tematiche; se siamo quindi arrivati a questo Regolamento significa che a Cittadella siamo riusciti a fare qualcosa anche su questi temi che sono molto delicati e importanti. Dal punto di vista tecnico, volevo sottolineare due questioni alle quali faceva riferimento la dott.ssa De Pieri. La prima è che si tratta di un Regolamento d'ambito, quindi non solo un modus operandi di Cittadella, ma l'applicazione e la ricerca oltre alla nuda questione tecnica dell'ISEE con la verifica dell'intera capacità economica. E questo è un punto fondamentale, perché molto spesso noi immaginiamo che ci siano delle persone che sono in difficoltà quando in realtà non lo sono. Quindi c'è molta attenzione da questo punto di vista e come Comune ritengo che sia doveroso continuare e perseguire quella strada di approfondimento della reale gravità della situazione dei soggetti che sono destinati a dei contributi pubblici. E quindi l'inserimento in un Regolamento di questo punto fondamentale è una delle cose più importanti dello stesso. Altra cosa fondamentale (bene che lo si faccia con degli accordi, se fossimo nell'ambito degli espropri li chiameremo accordi bonari) è che ci si rivolga ai familiari per ricercare la possibilità economica di sostenere il soggetto che si va ad aiutare prima di intervenire con risorse pubbliche. L'aspetto forse più importante è che questo Regolamento arriva proprio in un momento storico in cui viene a decadere il reddito di cittadinanza, così come costruito, e con questo Regolamento noi andiamo in effetti a sostituirci al reddito di cittadinanza e politicamente mi permetto di dire che è quello che il 25 settembre gran parte degli italiani hanno chiesto al nuovo Governo. Si va dunque ad aiutare chi realmente ha bisogno, analizzando la situazione personale, il tutto gestito dall'Amministrazione Pubblica che è l'Ente che è più vicino, rispetto a tutto il resto delle Istituzioni Italiane, al soggetto che ha difficoltà. Quindi la grossa forza di questo Regolamento è che noi siamo pronti a dare aiuto a chi ne ha realmente bisogno e non a dare assistenza a pioggia a chi probabilmente con l'assistenza ci gioca: non mi piace

parlare sempre dei furbi, ma che lo Stato dia dei contributi a pioggia a delle persone che in realtà avrebbero bisogno di lavorare e non di soldi e basta, lo trovo sbagliato. E quindi proprio in questo momento dove c'è un enorme dibattito sul Reddito di Cittadinanza noi ci presentiamo con questo Regolamento a livello d'ambito e questa è una cosa, secondo me, fondamentale da sottolineare. Quindi il nostro voto sarà ampiamente favorevole e ringrazio ancora gli uffici e la dottoressa De Pieri, grazie.

ESAURITI gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti in aula e contestualmente tramite appello nominale mediante la piattaforma Google Meet dal consigliere collegato, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESIDENTE

Chiedo anche al Consigliere Didonè di indicarmi il suo voto.

CONSIGLIERA DIDONÈ

Favorevole.

Presenti: 16

Votanti: 16

Favorevoli: 16

Contrari: 0

Astenuti: 0

PRESIDENTE

Si dà atto che il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Federico Valotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como

Regolamento in materia di servizi sociali Ambito VEN 15

- Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 – Informazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

Articolo 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi

Articolo 7 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

TITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Capo I – Segretariato e presa in carico

Articolo 8 - Segretariato sociale professionale

Articolo 9 - Presa in carico del servizio sociale

CAPO II - Interventi di sostegno economico

Articolo 10 - Interventi di sostegno economico

CAPO III – Integrazioni di rette

Articolo 11 - Integrazione rette servizi residenziali

Articolo 12 - Integrazione rette servizi residenziali adulti in gravissima marginalità

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 14– Abrogazioni

Articolo 15– Regolamentazione di servizi

Articolo 16– Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, recando al contempo i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale, regionale e di ambito, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Il Comune garantisce ai propri cittadini l'informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza ⁽¹⁾, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso

¹⁾ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di una rete familiare di riferimento o con rete familiare fragile, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza e devono essere comunicati e a carico del Comune di residenza o di ultima residenza

4. Gli interventi di emergenza riguardano bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al consumo di pasti, al pernottamento, al trasporto finalizzato al raggiungimento del Comune di residenza o di dimora abituale e all'acquisto di farmaci.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta formale dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi o istituzioni coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. La domanda viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Cittadella, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici comunali procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

6. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.

7. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.

8. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.

9. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale e con la partecipazione degli organismi consultivi, ove istituiti, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI O DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. La morosità può comportare l'interruzione delle prestazioni erogate o l'attivazione di altri strumenti idonei a soddisfare il credito dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune effettua controlli, di norma, sul 10% delle dichiarazioni presentate, anche a campione, in ordine alla veridicità e a quant'altro previsto dal presente Regolamento comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- palesemente inattendibili;
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- con valore ISEE pari a zero.

4. I Servizi Sociali comunali preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità i Servizi Sociali comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di

contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

Capo I – Segretariato e presa in carico

Articolo 8 - Segretariato sociale professionale

Articolo 8.1 – Descrizione

1. I servizi sociali comunali garantiscono lo sportello di segretariato sociale presso il Comune, con accesso in giorni e orari prestabiliti o su appuntamento.
2. L'attività dello Sportello sociale professionale è finalizzata a:
 - garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - assicurare l'ascolto e la valutazione dei bisogni;
 - indirizzare e/o accompagnare verso la rete territoriali dei servizi.
4. Quando il bisogno dell'utenza viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude il relativo procedimento.
5. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico sociale.

Articolo 9 - Presa in carico del servizio sociale

Articolo 9.1 – Descrizione

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, le persone sono prese in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari e/o individuali.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

Articolo 9.2 – Presa in carico

1. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a. una fase di valutazione professionale della situazione generale effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e l'eventuale ridefinizione della domanda espressa, dei bisogni che vi sottendono e delle risorse presenti;
 - b. predisposizione di un progetto condiviso rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di affrontare e superare la condizione di bisogno. Questa fase prevede anche l'eventuale messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi specialistici e del privato sociale;
 - c. verifica periodica, rapportata alla durata e alla complessità del progetto, degli impegni assunti dalla persona e eventuale ridefinizione del progetto sulla base degli esiti del percorso.

2. L'assistente sociale relaziona, periodicamente o secondo necessità, all'amministrazione comunale in merito all'andamento delle attività in corso e delle prese in carico.

Articolo 9.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o del suo nucleo familiare termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali)
 - d) passaggio per competenza ad altro servizio.

CAPO II - Interventi di sostegno economico

Articolo 10 - Interventi di sostegno economico

10.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per sostegno economico si intende un intervento diretto o indiretto, di beni materiali e/o servizi rivolti alle persone che si trovano in situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di esclusione.
2. Il sostegno è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento delle difficoltà, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare, ove possibile, all'autonomia della persona.
3. Gli interventi di sostegno vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

10.2 - Finalità

1. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al superamento del disagio e della marginalità sociale.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà del nucleo, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

10.3 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Cittadella che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

10.4 – Percorso di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento potranno essere coinvolti, laddove le condizioni lo consentano e/o ritenuto opportuno, in un percorso di inclusione personalizzato volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10.2 secondo le modalità di cui all'art. 9.2.
2. All'interno del percorso di inclusione personalizzato e/o nell'atto amministrativo conseguente sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

10.5 – Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 10.3 e appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al d.p.c.m. n. 159/13 e, ai fini di una attualizzazione, opportunamente documentata al momento della presentazione della domanda, valutata dall'assistente sociale e riferita ai tre mesi precedenti:

- buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica

- altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
 - patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda (es. estratto conto.. etc)
 - spese rilevanti e contingenti (es. mutuo, spese sanitarie..)
 - altra documentazione ritenuta utile dal servizio sociale professionale
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare:
- a. di ISEE superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
 - b. di patrimonio mobiliare al momento della presentazione della domanda di importo superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
 - c. di patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà esclusiva e superiore al valore definito dalla Giunta Comunale;
 - d. dei seguenti beni mobili registrati:
 - uno o più autoveicoli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 1900 cc;
 - uno o più motocicli immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta di intervento di cilindrata superiore ai 500 cc;
3. Per quantificare l'importo degli interventi economici di cui agli articoli successivi si procede nel modo seguente:
- a. per l'intervento di sostegno e di inclusione attiva, il contributo massimo erogabile è pari alla differenza tra la condizione economica del nucleo misurata attraverso il reddito e l'importo del relativo fabbisogno familiare definito dalla Giunta Comunale;
 - b. per l'intervento economico straordinario, l'entità del contributo è sempre proposta dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto del contributo massimo erogabile definito dalla Giunta Comunale.
4. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.

10.6 – Interventi economici

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Cittadella, secondo le finalità di cui all'art. 10.2, si articolano in:

- a. intervento economico di sostegno;
- b. intervento economico per l'inclusione attiva;
- c. intervento economico straordinario.

10.7 – Interventi economico di sostegno (descrizione)

1. E' un intervento economico diretto a persone in condizioni di particolare fragilità per le quali non sia possibile, anche temporaneamente (es. malattia grave, presenza di un neonato o gravidanza), attivare o riattivare percorsi di inclusione attiva.

2. Le persone che compongono la rete familiare di riferimento sono coinvolte, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

10.8 – Interventi economico di sostegno (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 10.3;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4, laddove possibile;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5 .
2. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 6 mesi. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 10.4.
3. L'erogazione dell'intervento economico di sostegno è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 10.9 (intervento economico di inclusione attiva).

10.9 – Intervento economico di inclusione attiva (descrizione)

1. E' l'intervento economico previsto per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro o più facilmente orientabili verso i percorsi di cittadinanza attiva che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.
2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.
3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.
4. Si considerano, di norma, non in grado di sostenere un'attività i componenti del nucleo familiare, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a. presenza di gravi patologie psicofisiche, certificate dai competenti servizi della sanità pubblica territoriale, che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
 - b. stato di gravidanza;
 - c. carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
5. Il servizio sociale professionale elabora un progetto di assistenza individuale condiviso con gli interessati. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni presi, pena la possibile esclusione dal beneficio dell'intervento di cui al presente articolo.
6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità. Le attività dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito e non potranno essere sostitutive di attività ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.

10.10 – Intervento economico di inclusione attiva (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. possesso dei requisiti di cui agli artt. 10.3;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4;
 - c. situazione economica entro i parametri di accesso di cui all'art. 10.5;
 - d. iscrizione alle apposite liste del Centro per l'impiego del singolo o dei membri della famiglia potenziali percettori di reddito.
2. La durata massima dell'Intervento economico di inclusione attiva è di 6 mesi eventualmente rinnovabile.
3. L'intervento può essere reiterato:
 - a. qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che, documentati anche dal servizio sociale professionale, compromettano il percorso di inclusione attiva previsto dal progetto di assistenza individuale.
 - b. nel caso di obiettivi raggiungibili a medio / lungo termine
4. Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:
 - α. rifiutato offerte di lavoro e/o percorsi di inserimento o di accompagnamento al lavoro;
 - β. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
 - χ. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
 - δ. non rispettano gli impegni assunti nell'ambito del progetto di assistenza individuale.
5. In caso di inadempienza, su valutazione del servizio sociale professionale, gli interventi di cui al presente articolo potranno essere interrotti e eventualmente riattivati nel caso di rivalutazione.
6. L'erogazione dell'intervento economico di inclusione attiva è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 10.8 (intervento economico di sostegno).
7. In casi eccezionali, in base al progetto personalizzato condiviso con l'equipe dei servizi specialistici (ad esempio, SER.D, Salute Mentale Adulti, Disabilità..), possono essere valutate ulteriori reiterazioni dell'intervento economico di riferimento.

10.11 – Interventi economico straordinario (descrizione)

1. L'intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.
2. I contributi economici straordinari sono finalizzati a:
 - a. sostenere spese definite;
 - b. contrastare il disagio abitativo.

10.12 – Intervento economico straordinario (disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. requisiti di cui all'art. 10.3;
 - b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4, laddove possibile;
 - c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5.
2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi,

nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

10.13 – Intervento economico straordinario – spese definite

1. Le spese definite possono riguardare:

- a. bollette luce, acqua, gas o altre utenze, previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
- b. spese per trasloco;
- c. spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- d. spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- e. spese funerarie;
- f. spese scolastiche;
- g. spese per il rimpatrio definitivo.

2. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.

3. L'intervento, laddove ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

10.14 – Interventi economici straordinari – contrastare il disagio abitativo

1. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, riguardano i seguenti interventi:

- a. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
- b. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
- c. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione per massimo 3 mesi;
- d. contributo al pagamento del canone di locazione per massimo 3 mesi;
- e. interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
- f. spese condominiali per inquilini ERP, al fine di evitare la perdita dell'alloggio (per il requisito reddituale di accesso si fa riferimento alle fasce previste dalla L.R. 39/2017 e successive modificazioni e integrazioni).
- g. sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) degli inquilini del mercato privato al fine di prevenire condizioni di sfratto.

2. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale i valori massimi degli importi erogabili, con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, sono derogabili su valutazione dei Servizi competenti.

3. Deroche ai requisiti di accesso (art. 10.5) e alla sottoscrizione del Patto (art. 10.4), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate

in condizioni di disagio abitativo derivante da inagibilità, incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

10.15 – Disposizioni di carattere generale

1. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati, in coerenza con gli obiettivi del progetto personalizzato, anche mediante la consegna di *titoli di spesa* validi per l'acquisto di generi di prima necessità.

CAPO III – Integrazioni di rette

Articolo 11 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani

11.1 Descrizione dell'intervento

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 11.6.

3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

11.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

11.3 Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone non autosufficienti, residenti nel Comune di Cittadella, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditata dal sistema regionale vigente in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

3. Nei casi di rete familiare assente, conflittuale o qualora si ravvisi la necessità di tutelare i bisogni della persona, il servizio sociale professionale può attivare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, anche esterno alla rete familiare.

11.4 Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

- a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Cittadella ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- b. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- c. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e smi.
- d. non aver donato o alienato fittiziamente, dissimulando donazione, beni mobili registrati o immobili nei tre anni precedenti la data di presentazione dell'istanza. Sono considerate allo stesso modo le donazioni anche dissimulate di beni mobili registrati o immobili precedenti ai tre anni, ove nei medesimi atti di liberalità vi sia specifica indicazione di impegno all'assistenza da parte del donatario al donante. Per alienazione fittizia si intende la compravendita simulata a causa della mancata comprova del versamento effettivo del prezzo.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 11.7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Cittadella, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- α. dal richiedente;
- β. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- χ. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda
- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;
- disponibilità al coinvolgimento nel progetto da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

6. Sono escluse dal contributo le richieste di integrazione economica per accoglienze temporanee o giornaliere e/o relative all'inserimento in strutture residenziali per posti non autorizzati e accreditati convenzionati, tranne nel caso in cui l'intervento si collochi nei progetti a favore della domiciliarità, su valutazione del servizio sociale professionale.

11.5 Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

11.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale a ciclo continuativo - con riferimento annuale alla retta di valore inferiore delle rette applicate dalle strutture per anziani non autosufficienti presenti nell'ambito territoriale del Distretto Alta Padovana - e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000 e dalle previsioni della Legge Regionale 30/2009, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizioni di non autosufficienza, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;

b. nel caso di mancata copertura integrale della quota sociale, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente. Annualmente verrà aggiornata la situazione economica del beneficiario e la valutazione dell'assistente sociale, per definire eventuali modifiche della quota di compartecipazione del Comune.

c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al valore definito dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, tenuto conto del margine di autosufficienza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:

-dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico o con disabilità certificata ai fini ISEE;

-delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero;

2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

6. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla sua disponibilità economica.

7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).

8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota sociale di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.

9. Il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali quantificate in funzione delle esigenze dell'assistito. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

11.7 Interventi in urgenza

1. In casi particolari e urgenti la prestazione economica si può configurare come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nei seguenti o analoghi casi:
- quando una persona sola deve essere trasferita urgentemente dall'ospedale alla struttura residenziale e non vi è il tempo necessario per le procedure di istruttoria e nomina dell'amministratore di sostegno/tutore dell'autorità giudiziaria;

- quando l'utente è in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo da parte della persona (se in grado), dei familiari o dell'amministratore di sostegno /tutore qualora siano presenti.

La prestazione economica avverrà previa istruttoria e autorizzazione del responsabile del servizio competente, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.

Tale procedura d'ufficio è applicabile qualora sia necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizione di grave disagio e comporta l'attivazione della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno a favore del beneficiario su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del codice civile, da richiedere alla famiglia o ai servizi competenti. In caso di esistenza di proprietà immobiliari eccedenti la casa di proprietà, si chiederà l'ipoteca ai familiari o all'amministratore di sostegno o si avanzeranno azioni di recupero successive.

In casi di necessità e urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, potranno essere adottati interventi di carattere assolutamente temporaneo e straordinario. Qualora si riscontri che non vi sono, o sono carenti, i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero.

Articolo 12 - Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per adulti in gravissima marginalità

12.1 Descrizione dell'intervento

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza, laddove concordato,

direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 12.6.

3. L'intervento economico integrativo del Comune viene concesso qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal presente Regolamento non consenta la copertura integrale della quota sociale applicata agli ospiti dalla struttura residenziale.

12.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

12.3 - Destinatari dell'intervento

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono gli adulti in condizioni di gravissima marginalità socioeconomica privi di rete di supporto familiare o con rete di supporto familiare fragile.

12.4 Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 2 del presente Regolamento:

a. ultima residenza anagrafica nel Comune di Cittadella ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;

b. certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013

c. progetto personalizzato condiviso con la rete territoriale dei servizi (specialistici e/o terzo settore)

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 12.7, il Comune, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Cittadella, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

δ. dal richiedente;

ε. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;

φ. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- estremi dell'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda

- estremi dell'indennità di accompagnamento o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;
- l'eventuale copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, l'avvenuto deposito del ricorso;
- nel caso di anticipazione del pagamento della quota di accoglienza, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;

12.5 Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

12.6 Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota di accoglienza della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente così come di seguito quantificata:

a. in coerenza con i principi dettati dalla Legge 328/2000 e dalle previsioni della Legge Regionale 30/2009, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizioni di disabilità, salve le spese personali di cui al successivo comma 9;

b. nel caso di mancata copertura integrale della quota di accoglienza, viene determinata una quota di compartecipazione a carico dell'utente rapportando l'ISEE del beneficiario alla quota sociale non coperta dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari di cui al comma precedente;

c. è fatto salvo il principio previsto dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 (reddito di cittadinanza) che i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore all'importo massimo previsto annualmente dalla Giunta Comunale saranno esclusi dal contributo. Per "patrimonio disponibile" ai fini del presente Regolamento si intende la somma del patrimonio mobiliare, il cui valore viene aggiornato con riferimento alla data di presentazione della domanda, e del patrimonio immobiliare, desunto dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica al netto dell'eventuale mutuo residuo, con esclusione:

- dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata stabilmente a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico
- delle quote di proprietà su patrimoni immobiliari inferiori all'intero

2. Il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente all'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario.

3. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare, nel corso dell'erogazione della prestazione, ulteriori risorse del beneficiario (arretrati inclusi), fatto salvo il rimborso prioritario all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato, gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento della quota di accoglienza.

4. In caso di valori di ISEE o di patrimonio elevati pur a fronte di una modesta liquidità mensile è facoltà del Comune in alternativa alla conseguente esclusione dal contributo, procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della quota di accoglienza, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata anche in sede successoria.

5. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, l'ISEE è integrato da una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica del figlio medesimo, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 159/2013. La componente non è calcolata:

- 3) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013;
- 4) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

6. E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

7. Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente potranno essere tenute in considerazione le situazioni in cui parti o quote di reddito o di patrimonio non siano disponibili (per esempio, cessione del quinto o debiti maturati).

8. L'entità della prestazione economica integrativa comunale nonché la determinazione della capacità di compartecipazione del richiedente e dei familiari non componenti il nucleo viene calcolata pro-die in base alla quota di accoglienza di riferimento su base giornaliera, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 9.

9. Fatti salvi accordi specifici, il Comune riconosce al richiedente un importo forfettario per le piccole spese personali nella misura determinata secondo normativa regionale vigente, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Le somme lasciate nella disponibilità della persona assistita devono essere utilizzate esclusivamente per tale finalità. Eventuali somme residue non utilizzate, dovranno essere comunicate da chi ne ha esercitato la tutela legale, dagli eredi o dalla Direzione della struttura residenziale ospitante nel caso di gestione delle stesse in nome e per conto dell'utente, ai competenti Uffici comunali onde permettere il recupero sulla contribuzione erogata dall'Ente.

12.7 Interventi in urgenza

1. In casi particolari e urgenti la prestazione economica si può configurare come anticipazione, e pertanto soggetta a restituzione, nei seguenti o analoghi casi:

- quando una persona sola deve essere trasferita urgentemente dall'ospedale alla struttura residenziale e non vi è il tempo necessario per le procedure di istruttoria e nomina dell'amministratore di sostegno/tutore dell'autorità giudiziaria;

- quando l'utente è in attesa del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non ancora percepita con documentazione che attesti l'avvenuto deposito della domanda e subordinatamente alla sottoscrizione di atto formale di impegno alla restituzione del relativo importo da parte della persona (se in grado), dei familiari o dell'amministratore di sostegno /tutore qualora siano presenti.

La prestazione economica avverrà previa istruttoria e autorizzazione del responsabile del servizio competente, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.

Tale procedura d'ufficio è applicabile qualora sia necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizione di grave disagio e comporta l'attivazione della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno a favore del beneficiario su istanza dei Servizi competenti ai sensi dell'articolo 406 comma 3 del codice civile, da richiedere alla famiglia o ai servizi competenti. In caso di esistenza di proprietà immobiliari eccedenti la casa di proprietà, si chiederà l'ipoteca ai familiari o all'amministratore di sostegno o si avanzeranno azioni di recupero successive.

In casi di necessità e urgenza, qualora si verificano condizioni che richiedano un intervento indifferibile a tutela del diritto all'assistenza della persona, potranno essere adottati interventi di carattere assolutamente temporaneo e straordinario. Qualora si riscontri che non vi sono, o sono carenti, i presupposti per un contributo economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca, di studio, di controllo e di rendicontazione a Enti terzi qualora previsto da specifiche normative.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima o di revoca del contributo.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

5. L'informativa completa in ordine al trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito internet del Comune.

Articolo 14 Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.

Articolo 15 – Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati nei regolamenti specifici in materia per quanto compatibili.

Articolo 16- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 2718
ASSISTENZA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO
VEN 15

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 15/12/2022

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2022 / 2718
ASSISTENZA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO
VEN 15

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 15/12/2022

IL DIRIGENTE
MOSELE NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 21/12/2022

Certificato di Esecutività

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO VEN 15

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 23/01/2023, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 02/02/2023.

Cittadella li, 03/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI COMO ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 21/12/2022

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI AMBITO
VEN 15**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 23/01/2023 al 07/02/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 08/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)